



TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA

Verbale della Riunione del 09.05.2023

Sono presenti, il Presidente del Tribunale di Tempio Pausania, dott. Giuseppe Magliulo e i Giudici delle Esecuzioni, dottoresse Federica Lunari e Silvia Campesi, per approvare l'ordinanza di vendita con modalità telematica e per l'adozione dei conseguenti provvedimenti gestori del ruolo esecuzioni.

Previa lettura della bozza di ordinanza di delega telematica predisposta, i giudici dell'esecuzione e il Presidente del Tribunale, atteso che a decorrere dal 10 aprile 2018, le vendite forzate nelle procedure esecutive immobiliari devono essere necessariamente svolte con modalità telematiche; invero, l'art. 569, comma 4 c.p.c. prevede che il giudice, con la stessa ordinanza con cui dispone la vendita forzata nelle procedure esecutive immobiliari, *“salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all'articolo 161 – ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice”*. Si vedano, al riguardo, anche le Buone Prassi adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura:

(https://www.csm.it/web/csm-internet/norme-e-documenti/dettaglio/-/asset_publisher/YoFfLzL3vKc1/content/linee-guida-in-materia-di-buone-prassi-nel-settore-delle-esecuzioni-immobiliari?redirect=/web/csm-internet/norme-e-documenti/atti-consiliari/circolari/settima-commissione).

L'ordinanza di vendita telematica reca una nuova disciplina della pubblicità accessoria, che dovrà svolgersi mediante pubblicazione sui siti internet, conseguentemente si impone di dover revocare le convenzioni stipulate con l'IVG in materia di pubblicità.

Si ritiene di dover revocare la convenzione stipulata con l'IVG in materia di assicurazione dei beni immobili pignorati.

P.Q.M.

I magistrati presenti

dichiarano

- di adottare l'ordinanza di vendita telematica, impregiudicate eventuali modifiche sulle singole disposizioni della bozza di ordinanza di delega e considerato che la stessa, nella versione definitiva, sarà oggetto di presentazione ai Professionisti Delegati in un incontro dedicato.
- Di revocare le convenzioni stipulate dal Tribunale di Tempio Pausania con l'Istituto Vendite Giudiziarie del 11/2/2014, prot. N. 347/2014 I, del 22.12.2015 (priva di numero di protocollo), e del 15.12.2008; pertanto tali convenzioni non si applicheranno a tutte le procedure esecutive pendenti in cui non è stato ancora nominato il custode e a tutte le procedure di nuova iscrizione.
- Nelle procedure esecutive in cui è stato nominato il custode prima del 9.5.2023, si dispone che:
 - nelle procedure in cui non è stata ancora adottata l'ordinanza di vendita ex art. 569 c.p.c. non troveranno applicazione le convenzioni relative agli adempimenti pubblicitari;
 - nelle procedure esecutive in cui risulta nominato il custode sino alla data del 9.5.2023, le assicurazioni stipulate dal custode in forza delle predette convenzioni non dovranno essere rinnovate a far data dalla loro scadenza annuale.

I magistrati presenti deliberano che, sino alla data di presentazione della nuova ordinanza di delega telematica ai professionisti delegati, potrà essere utilizzato il modello di ordinanza di delega attualmente in uso presso il Tribunale.

Tempio Pausania, 09.05.2023

I Giudici dell'Esecuzione

Il Presidente del Tribunale